



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 114 del 24/07/2009**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 18 maggio 2009, n. 266

Annullamento, in via di autotutela, del provvedimento, formatosi per silenzio assenso, di esclusione dalla procedura di VIA del progetto di impianto eolico da realizzare nel Comune di Stornarella (Fg), proposto dalla Daunia Wind S.r.l. - L.R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale.

L'anno 2009 addì 18 del mese di maggio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- con nota del 30.03.07, acquisita al prot. n. 5875 del 10.04.07, la Daunia Wind S.r.l., con sede in Foggia, S.S. 16 Zona Industriale Incoronata, trasmetteva all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 11/01 e dell'art. 14 del r.r. n. 16/06, istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di parco eolico di n. 15 aerogeneratori da 3 MW ciascuno, da realizzare nel Comune di Stornarella (FG) - Località Terrenove; con la stessa nota, trasmetteva la documentazione relativa al progetto, così come richiesto dalla citata normativa;
- con nota prot. 9591 del 15.06.2007, il Servizio Ecologia del predetto Assessorato invitava la società proponente ad integrare la documentazione trasmessa con l'istanza e ad inviarla anche all'amministrazione comunale di Stornarella, al fine di permettere a quest'ultima l'affissione all'Albo pretorio dell'avviso di avvenuto deposito della documentazione; con la medesima nota invitava la stessa amministrazione comunale a trasmettere l'attestazione dell'avvenuta affissione all'Albo per un periodo di 30 gg, corredata dell'indicazione delle eventuali osservazioni pervenute, nonché ad esprimere il parere di competenza di cui all'art. 16, co.5, della l.r. n. 11/01;
- il Comune di Stornarella, con nota prot. acquisita dal Servizio Ecologia n. 10128 del 22.06.07, trasmetteva a quest'ultimo il parere non favorevole con relative motivazioni per la società Sorgenia S.p.a. e la società Fortore Energia S.p.a. e il parere favorevole per la società Inergia S.p.a. unica titolare di apposita convenzione, allegata in copia, come richiesto da R.R. 16/2006 con il Comune di Stornarella;
- con nota acquisita dal Servizio Ecologia del predetto Assessorato prot. n. 10885 del 02.07.2007, la società Inergia S.p.a. trasmetteva le integrazioni documentali richieste;
- con nota acquisita dal Servizio Ecologia del predetto Assessorato prot. n. 13464 del 05.09.2007, la società Sorgenia S.p.a. inviava un parere di competenza del Comune di Stornarella in relazione ad alcuni aerogeneratori proposti dalla società Sorgenia S.p.a.;
- con nota dal Servizio Ecologia prot. n. 2321 del 06.02.2008, il Comune di Stornarella inviava il parere favorevole alla realizzazione dei parchi nel proprio territorio e dava comunicazione della convenzione

stipulata con la società Inergia S.p.a.;

- con nota prot. n. 2322 del 06.02.2008, il Comune di Stornarella inviava nuovamente il parere favorevole alla realizzazione dei parchi nel proprio territorio;
- con nota prot. n. 2323 del 06.02.2008, il Comune di Stornarella dava comunicazione di affissione all'albo pretorio dal 17.09.2007 al 17.10.2007 delle integrazioni richieste alla società con nota prot. 9591 del 15.06.2007;
- con nota prot. 3598 del 19.02.2008 acquisita dal Servizio Ecologia del predetto Assessorato, la società Daunia Wind comunicava che l'esame dei progetti presentati nella stessa finestra temporale nel Comune di Stornarella doveva seguire il criterio cronologico di presentazione delle istanze di Autorizzazione Unica all'Assessorato all'Industria della Regione Puglia
- con nota acquisita al prot. n. 2110 del 10.02.09 a firma del sindaco Monaco, il Comune di Stornarella comunicava al Servizio Ecologia di prendere atto delle interferenze tra i progetti presentati e di considerare la sola proposta della società Inergia S.p.a con cui è sottoscritta la convenzione, allegata alla nota;
- con nota prot. 2316 del 23.02.2009 acquisita dal Servizio Ecologia del predetto Assessorato, la società Daunia Wind rilevava l'avvenuto perfezionamento del silenzio-assenso di cui all'art. 16 della l.r. n. 11/01, con conseguente esclusione dalla procedura di VIA del progetto dalla stessa proposto, nonché il subentro della società Margherita S.r.l.;
- con nota prot. 2347 del 23.02.2009, il Servizio Ecologia comunicava alla Daunia Wind S.r.l., ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento, in via di autotutela, di annullamento del provvedimento, formatosi per silenzio-assenso ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 11/01, di esclusione del progetto dalla procedura di VIA;
- con nota prot. 3492 del 23.02.2009 acquisita dal Servizio Ecologia del predetto Assessorato, la società Daunia Wind comunicava nuovamente il subentro della società Margherita S.r.l.;
- con nota prot. 3651 del 20.03.2009, il Servizio Ecologia del predetto Assessorato chiedeva alla società Daunia Wind , in riscontro alle note prot. n. 2316 del 23.02.2009 e n. 3492 del 08.03.2009, di depositare formale atto di voltura attestante il subentro della società Margherita S.r.l.;
- con nota acquisita al prot. n. 3932 del 26.03.09, le società Sorgenia S.p.a. e Fortere Energia S.p.a. comunicavano al Servizio Ecologia del predetto Assessorato e al Comune di Stornarella di essere a conoscenza delle sovrapposizioni e interferenze tra le proposte progettuali presentati e di essere prossimi all'accordo;
- con nota acquisita al prot. n. 4544 del 7.4.09, l'Avvocatura della Regione Puglia trasmetteva la sentenza n. 575/09, resa dal TAR Bari e notificata in data 30.3.09, relativa al contenzioso 6/09 Daunia Wind +1 c/ Regione Puglia con il quale il TAR Bari ha ordinato alla Regione Puglia di pronunciarsi espressamente sulla richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza;
- con nota prot. 5117 del 04.05.09, il Servizio Ecologia del predetto Assessorato a seguito della nota prot. n. 3932 del 26.03.09 comunicava, alle società Sorgenia S.p.a. e Fortere Energia S.p.a. e per conoscenza al Comune di Stornarella, all'Assessorato allo Sviluppo Economico ed alle società Inergia S.p.a. e Daunia Wind S.r.l., di essere nella fase conclusiva dell'iter procedurale della Valutazione Integrata delle proposte progettuali presentati nel Comune di Stornarella nella finestra temporale di marzo 2007.

Ritenuto

- il provvedimento, formatosi per silenzio assenso, di esclusione del progetto presentato dalla Daunia Wind S.r.l. dalla procedura di valutazione di impatto ambientale illegittimo per violazione del regolamento regionale n. 16 del 4 ottobre 2006 "Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia", nella parte in cui, come specificatamente indicato nella valutazione svolta dall'ufficio competente del Servizio Ecologia e di seguito riportata, esclude il progetto dalla VIA non solo senza

prevedere alcuna prescrizione atta a ridurre o ad evitare gli impatti ambientali che il parco eolico, così come progettato, andrebbe a produrre, se autorizzato, in violazione della disciplina contenuta nel medesimo regolamento, ma anche senza che sia stata compiuta alcuna verifica circa il rispetto del parametro di controllo, di cui all'art. 14, co. 7, del r.r. n. 16/06, e l'assenza di interferenze con i progetti presentati dalle altre società nel medesimo Comune e nella stessa finestra temporale ;

- non consolidatosi l'affidamento della società sul provvedimento tacitamente formatosi, dal momento che : A) quest'ufficio ha per ben due volte richiesto alla stessa integrazioni documentali ben oltre l'avvenuta formazione del silenzio assenso, agendo così in modo del tutto incompatibile con la circostanza dell'avvenuta esclusione del progetto dalla procedura di VIA; B) la società, dando riscontro a tali richieste, ha prestato acquiescenza rispetto alla potestà di questa amministrazione di determinarsi anche dopo la formazione del silenzio-assenso; C) la società medesima, facendo presente a questo ufficio, per mezzo della su citata nota acquisita al prot. n. 3598 del 19.02.08, che l'esame di tutti i progetti presentati nel Comune di Stornarella nella medesima finestra temporale sarebbe dovuto avvenire nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze all'Assessorato regionale all'Industria, ha chiaramente mostrato di non ritenere il proprio progetto già escluso dalla VIA bensì ancora oggetto, insieme a tutti gli altri, di valutazione integrata da parte di questo ufficio;

- che l'annullamento del provvedimento tacitamente formatosi per silenzio assenso, e la conseguente sostituzione del medesimo con uno di pari contenuto ma dotato di prescrizioni capaci di garantire l'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, non impedisca il soddisfacimento degli interessi della società, dal momento che il presente provvedimento di secondo grado, pur stabilendo la compatibilità ambientale di un numero di aerogeneratori inferiore a quello inizialmente proposto dalla società medesima, ha comunque per oggetto l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA; inoltre, la futura approvazione del PRIE nel Comune di Stornarella (Fg), comportando un aumento del valore del parametro di controllo, potrebbe comunque consentire alla società, nel caso in cui la stessa acquisisca l'autorizzazione unica di cui al d.lgs. n. 387/03, la realizzazione di quelle pale che quest'ufficio ha ritenuto non comportare effetti pregiudizievoli per l'ambiente;

- che gli interessi imprenditoriali della società, tenuti, come appena detto, ad ogni modo in debito conto, siano recessivi nella comparazione con gli interessi pubblici tutelati dal r.r. n. 16/06, il cui soddisfacimento verrebbe impedito dal provvedimento tacitamente formatosi, come emerge chiaramente dalla valutazione di seguito riportata.

- di dover adempiere, anche attraverso il rilascio del parere di compatibilità ambientale di propria competenza nell'ambito dell'autorizzazione unica, alla sentenza n. 575/09, resa dal TAR Bari e notificata in data 30.3.09, relativa al contenzioso 6/09 Daunia Wind +1 c/ Regione Puglia con il quale il TAR Bari ha ordinato alla Regione Puglia di pronunciarsi espressamente sulla richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza;

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:

==> Località: Comune di Stornarella (FG), località Terrenove

==> N. aerogeneratori: 15

==> Diametro aerogeneratori: 90 m cfr pag 114 di Studio di impatto ambientale

==> Potenza complessiva: 45 MW(3 MW ciascuno)

Coordinate aerogeneratori:

---

Nome E N

---

1 2580094 4570235

---

2 2579835 4569668

---

3 2579325 4569068

---

4 2578083 4569142

---

5 2579008 4568485

---

6 2579110 4568058

---

7 2578047 4568637

---

8 2577340 4568337

---

9 2577738 4568075

---

10 2578205 4568087

---

11 2578592 4567885

---

12 2578200 4567323

---

13 2576827 4568151

---

14 2577254 4567939

---

15 2577741 4567568

---

Tali coordinate, nel sistema di riferimento Gauss-Boaga, sono state esplicitate dal proponente nella relazione Tecnica pag 15.

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita:

a - Inquadramento nel PRIE di riferimento

La proposta progettuale, inoltrata all'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VIA in regime transitorio, ex art. 14 del Regolamento regionale n.16/2006, non richiede l'applicazione delle disposizioni del PRIE"

b - Impatto visivo e paesaggistico

Il P.R.G. comunale classifica le aree interessate dal progetto come zone agricole di tipo E.

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare in acciaio con vernici di tipo non riflettente di colore grigio perla, con una distanza tra gli aerogeneratori minima pari a 3 volte il diametro sulla stessa fila e su file parallele pari a 5 volte il diametro.

Circa l'analisi della qualità visiva del paesaggio, non si sono riscontrate criticità rilevanti in quanto l'area risulta pianeggiante e non sono presenti punti panoramici sensibili e i centri abitati sono ad una distanza maggiore in 1 km.

L'impatto visivo e paesaggistico, dunque, non risulta significativo.

c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Nello studio di impatto ambientale viene inquadrata in modo dettagliato dal punto di vista vegetazionale e faunistico sia l'area vasta sia il sito dell'impianto. La documentazione prodotta risulta adeguata per la valutazione di tale impatto. Circa il 90% della superficie dell'area di studio è ricoperta da campi coltivati per la maggior parte con colture cerealicole. Gli impatti sulla vegetazione sono pressoché trascurabili in quanto gli aerogeneratori occuperanno solo superfici caratterizzate da tali colture.

L'analisi faunistica del sito di intervento ha evidenziato una notevole povertà in specie oltre che in numero di individui. Si rileva comunque la presenza di alcune specie di rapaci che utilizzano l'area sia come luogo di caccia che come sito di riproduzione: Nibbio reale, Gheppio e Poiana (pag. 95 del SIA). Per limitare gli impatti su tale componente è indispensabile mantenere ampi corridoi internamente all'impianto garantendo la possibilità di manovra per le specie di uccelli considerate. A tal proposito si consiglia una razionalizzazione del posizionamento degli aerogeneratori in riferimento ad altri impianti potenzialmente presenti nell'area interessata dal progetto.

#### d - Rumori e vibrazioni

Nella Relazione Tecnica di Valutazione di Impatto Acustico è stato effettuato uno studio di previsione dell'alterazione del campo sonoro generato dagli aerogeneratori così come richiesto dal R.R 16/06 art 10. comma 1/d. L'analisi dell'impatto acustico e delle vibrazioni individua quali recettori sensibili 4 masserie ubicate in prossimità dell'area di impianto. I valori risultano essere inferiori ai limiti di 70 dB(A) per il periodo diurno e 60 dB(A) per il periodo notturno fissati dal DPCM 1/3/1991 in assenza del Piano di zonizzazione acustica. In base ai calcoli e alle misure effettuate anche il criterio differenziale viene rispettato essendo LeqA (dB) per il periodo notturno inferiore a 3 dB(A) e per il periodo diurno inferiore a 5 dB(A).

Sono stati tuttavia trascurati alcuni edifici, presenti nella zona e con potenzialità di permanenza della popolazione superiore a 4 ore al giorno, che risultano ad una distanza inferiore a 300 m dall'aerogeneratore 4 e per il quale l'impatto potrebbe risultare non trascurabile.

Dalla valutazione integrata comunque risultano individuati altri ricettori sensibili su cui l'impatto potrebbe risultare non trascurabile in quanto distanti meno di 250 m ed in particolare la criticità si riscontra per gli aerogeneratori n. 5 e 7.

#### e - Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri.

Non sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato ma vengono riportati riferimenti relativi a dati di letteratura.

#### f - Norme di progettazione

Le opere civili previste consistono essenzialmente nella realizzazione di: spianamento del terreno in quota, fondazioni delle torri degli aerogeneratori, piazzole delle macchine, rifacimento di viabilità esistente, viabilità interna, tale da consentire il collegamento di ciascuna delle postazioni con la viabilità principale.

Viene assicurato il rispetto di tutte le norme tecniche per la realizzazione e l'esercizio degli impianti meccanici ed elettrici, attraverso procedure standardizzate.

#### g - Dati di progetto e sicurezza

L'elaborato "Calcolo della gittata massima" non contiene il calcolo della gittata pertanto per motivi di sicurezza si assume tale valore pari a 300 m. Entro tale distanza è presente un' area con potenziale permanenza antropica superiore a 4 ore al giorno e che risulta all'interno del campo di gittata relativo all'aerogeneratore 4.

Dalla valutazione integrata comunque risultano individuati altri ricettori sensibili su cui l'impatto potrebbe

risultare non trascurabile in quanto distanti meno di 250 m ed in particolare la criticità si riscontra per gli aerogeneratori n. 5 e 7.

Circa le precauzioni da adottare sugli sbancamenti e riporti di terreno, si assicura che le modalità di realizzazione dell'opera costituirebbero da sole garanzie atte a minimizzare o annullare l'impatto, ad esempio:

- realizzazione plinti poco estesi in profondità (2-3 m)
- minimizzazione percorsi stradali di connessione tra le torri
- cavi elettrici interrati lungo strade già esistenti
- ripristino stato dei luoghi alla fine della vita utile dell'impianto

Per quanto riguarda gli olii è assicurato l'adeguato trattamento degli stessi e lo smaltimento secondo normativa vigente.

#### h - Norme tecniche relative alle strade

È previsto il massimo riutilizzo della viabilità esistente, da adeguare e ampliare, realizzando solo brevi tratti di strade di servizio utilizzando pavimentazione permeabile, tipo macadam, cercando di ridurre al minimo i movimenti di terra.

La larghezza della carreggiata sarà necessaria al passaggio dei trasporti eccezionali e dunque sarà pari a 4,50 m con raggio di curvatura trasversale minimo 20 m.

Verranno predisposti adeguati sistemi di convogliamento e raccolta della acque di ruscellamento superficiale.

Inoltre sono previste opere di inerbimenti e di ripristino della situazione ante operam.

#### i - Norme sulle linee elettriche

Le turbine saranno dotate di cabina di trasformazione interna. I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e la cabina di smistamento e di trasformazione saranno interrati ad una profondità minima di 1,20 m, protetti da un tegolo in PVC, e seguiranno il percorso della viabilità esistente o interna.

È prevista una cabina di trasformazione e consegna che sarà allacciata direttamente alla linea GRTN mediante Palo Gatto.

#### j - Pertinenze

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 500 mq.

La struttura di fondazione in calcestruzzo è prevista annegata sotto il profilo del suolo per più di 1 m. È previsto l'inerbimento al termine del montaggio.

Verranno effettuati scavi per la fondazione delle torri e per la posa dei cavi elettrici, usando mezzi meccanici, evitando scoscendimenti, franamenti ed in modo tale che le acque scorrenti alla superficie del terreno non si riversino nei cavi.

#### k - Le fasi di cantiere

Le fasi di cantiere riguardano: viabilità, piazzole di montaggio, fondazioni, montaggio degli aerogeneratori, linee elettriche e cavidotti. Per il montaggio degli aerogeneratori, le piazzole per il posizionamento della gru avranno una superficie di 50x40 mq (cfr tav. 6).

In fase di cantiere i percorsi stradali di raccordo tra le torri saranno minimizzati con sfruttamento di tutte le strade già esistenti. Al termine della fase di cantiere sarà previsto il ripristino dell'area.

Durante la fase di costruzione saranno previste opere di regimazione e canalizzazione delle acque meteoriche.

#### l - Dismissione e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto (stimata per circa 25-30 anni) è prevista la dismissione dell'impianto e il ripristino dello stato originario dei luoghi, come dichiarato nel Sia, con piantumazione di

erba e vegetazione presente ai margini dell'area secondo le seguenti fasi :

- rimozione degli aerogeneratori;
- demolizione delle basi ed eventuale rimozione dei cavidotti;
- sistemazione dell'area come "ante operam";
- ripristino delle pavimentazioni stradali;
- ripristino delle pendenze originarie del terreno e del regolare deflusso delle acque meteoriche;
- sistemazione a verde dell'area.

m - Misure di compensazione

Si ribadiscono nella documentazione presentata, impegni legati alla dismissione e al ripristino dei luoghi altrove già richiamati.

Si tratta massimamente di misure di mitigazione degli impatti con caratteri di necessità.

Considerato altresì, a pro:

- che il progetto risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 14, co.2, del R.R. n. 16/06, nella parte in cui non interessa :

A) aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar. Tali aree devono essere considerate con un'area buffer di almeno 300 m;

B) aree di importanza avifaunistica (Important Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International);

C) l'area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico; per le aree PG1 e PG2 si applicano le norme tecniche del PAI.

D) le aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;

E) zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;

F) crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m;

H) aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza;

I) Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P;

J) Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P con relativa area di pertinenza e area annessa;

K) zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137.

- che il progetto, non prevedendo l'installazione di aerogeneratori nei SIC e nelle ZPS, risulta altresì conforme a quanto previsto dall' art. 2, comma 6, della L.R. Puglia 21 ottobre 2008 n. 31, dall'art. 5, lett. l), del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 e dall'art. 5, lett. n), del R.R. 18 luglio 2008 n. 15, così come modificato dall'art. 5, co.1., lett. n) del R.R. 22 dicembre 2008 n. 28;

che, per contro:

1. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. G, del RR n. 16/06, in quanto gli aerogeneratori 3, 5 insistono su reticolo fluviale individuato dal PUTT e l'aerogeneratore n. 12 dista meno di 100 m da ripa fluviale individuata dal PUTT;

2. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co. 3, del RR n. 16/06 nella parte in cui (lett. B) è richiamato il criterio di minimizzare gli impatti derivanti dalla realizzazione degli

elettrodotti di connessione con la Rete di Trasmissione Nazionale. Infatti la soluzione di allacciamento prefigurata, non comune a quella degli altri proponenti, non appare quella più sostenibile sotto il profilo ambientale. Circa le altre proposte: la Società Fortore Energia prevede l'innesto alla linea 150 kV Ortanova-Cerignola secondo due distinte alternative progettuali; la Società Inergia e la Società Sorgenia contemplano entrambe la STMG verso la linea 380 kV Foggia-Candela; detta criticità può trovare via di soluzione con l'avanzamento progettuale, ad esempio a livello di progettazione esecutiva a valle degli esiti della valutazione ambientale integrata tra i vari proponenti

3. Il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co. 3, del RR n. 16/06 nella parte in cui (lett. F) la scelta dell'impianto si intende effettuata al fine di evitare la creazione di barriere paesaggistiche. La risoluzione di tale criticità, determinata soprattutto per la presenza di altre proposte antagoniste nello stesso sito, viene rimandata alla sezione dedicata alla valutazione integrata dei parchi eolici concorrenti, presentati all'autorità competente per la valutazione nella stessa finestra temporale;

4. dalla valutazione, sopra riportata, degli impatti ambientali del progetto presentato dalla Società Daunia Wind S.r.l., sono emersi come potenzialmente significativi, per l' aerogeneratore n. 4, 5 e 7 sia l'impatto acustico sia i problemi di sicurezza connessi alla gittata massima.

L'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, attesa l'istruttoria parziale sin qui resa e avulsa dall'analisi dei conflitti e dalla valutazione contestuale di tutti gli aerogeneratori, ritiene idonei, sotto il profilo ambientale, gli aerogeneratori identificati dalle coordinate sotto indicate:

---

Nome E N

---

1 2580094 4570235

---

2 2579835 4569668

---

6 2579110 4568058

---

8 2577340 4568337

---

9 2577738 4568075

---

10 2578205 4568087

---

11 2578592 4567885

---

13 2576827 4568151

---

14 2577254 4567939

---

15 2577741 4567568

---

In relazione alla necessità di operare una valutazione integrata tra le istanze di V.I.A. e Verifica d'Assoggettabilità, pervenute entro il medesimo scaglione temporale di riferimento ex art. 8 del RR 16/2006, il Comitato VIA riunitosi il 05.05.2009, raccogliendo gli esiti di tutte le istruttorie relative alle medesime istanze e prendendo in considerazione tutti gli aerogeneratori sin qui ritenuti idonei sotto il profilo ambientale, ha proceduto alla valutazione contestuale degli stessi tenendo in debito conto, come

di seguito esposto, la compresenza di installazioni nello stesso sito o in siti adiacenti ed operando, conseguentemente, ulteriori opportune selezioni.

Il layout complessivo al netto delle specifiche istruttorie si compone, come evidente dalla figura, di un insieme di aerogeneratori più affollato a sud ed un progressivo diradamento dal centro fino alla parte nord, dove si presentano due aerogeneratori isolati- proposti dalla Società Daunia Wind- che pertanto esulano dal ragionamento che segue.

L'effetto selva derivante da detto affollamento è incompatibile con la ratio posta alla base delle valutazioni, nelle quali si è tenuto conto non solo dell'impatto visivo risultante sul paesaggio, ma anche della necessità di preservare opportuni spazi di manovra a favore dell'avifauna fruitrice di quest' area.

Nella selezione degli aerogeneratori la cui presenza può, in quest'ottica, essere sostenibile, si è utilizzato un criterio di ordinamento per file già impostato dalla viabilità esistente, conservando le installazioni che risultavano già favorite in termini di livello di utilizzo del suolo e di accessibilità logistica.

Nel merito si è comunque dovuto operare delle scelte contestuali, con riferimento alle singole conflittualità residue, laddove possibile, a favore di un aerogeneratore o dell'altro, per evitare tagli drastici a svantaggio di tutti i proponenti, nel modo di seguito descritto:

Gli aerogeneratori esenti da rappresentazioni conflittuali sono:

Sorgenia: 12

Inergia: 2, 10, 13

Fortore: 1

Daunia Wind: 1, 2, 6, 9

La migliore configurazione complessiva si realizzerebbe con un ordinamento per file poiché il criterio ordinatore già presente sul territorio appare dettato dall'impostazione delle strade interpoderali, che richiama l'allineamento degli aerogeneratori. E' opportuna, pertanto, la presenza di un unico aerogeneratore, anziché di un cluster dato da due o più macchine, la cui compresenza risulta impossibile, sia sotto il profilo ambientale sia, di frequente, sotto il profilo tecnico-logistico.

Partendo dal primo, da nord, dei due blocchi (o strisce) illustrati in figura, si rilevano in particolare, i conflitti I ed H che possono essere sciolti favorendo l'unica possibile compresenza di aerogeneratori a coppia, ovvero di 10 (DW) di 8 (I).

Nell'ambito dei conflitti F, G ed N si è consentita la massima conservazione possibile della fila lungo la quale sono allineati gli aerogeneratori proposti dalla Società Fortore, in particolare quelli indicati ai numeri 6, 7, 9.

Circa il conflitto M è possibile invece mantenere, sulla seconda fila, la posizione della macchina n. 1 (I), dopo aver soppresso le proposte delle macchine numeri 11 (DW) e 16 (S) rientranti in entrambi i conflitti M e N e pertanto arrecanti il maggior disturbo reciproco tra le varie proposte. Questa scelta consente di non privilegiare, nell'ambito della stessa striscia, le sole installazioni di Fortore e consentire una sorta di "compensazione" di attribuzioni.

Il conflitto R può essere risolto a favore dell'aerogeneratore n. 11 (I) che non è inquadrato in un ordinamento a file parallele e che si presta ad un layout più vario, come anche evidente dall'idea progettuale comprensiva degli sviluppi lineari delle opere accessorie di connessione interna. Lo stesso si può dire del conflitto S che pertanto viene risolto a favore dell'aerogeneratore n. 12 (I).

In entrambi i casi sono state sacrificate installazioni in capo a Sorgenia, che hanno la possibilità invece di emergere dalla terza fila, come meglio espresso nei ragionamenti che seguono, oltre che a favore di una distribuzione quanto più equa possibile di installazioni.

Poiché la prima fila -come risultante dalla valutazione integrata sopra esposta- risulta costituita in prevalenza da aerogeneratori proposti dalla società Fortore- per un semplice criterio di bilanciamento perequativo, è preferibile infatti risolvere i conflitti J, O a favore degli aerogeneratori proposti dalla società Sorgenia.

Nel secondo blocco si rileva che la terza fila può delinarsi più chiaramente, consentendone uno sviluppo ordinato, attraverso una minore occupazione di suolo da parte delle pertinenze, linee tecniche

annesse (cavidotti e strade di accesso), uscenti dalla strada già esistente, comprese.

I conflitti J ed O possono risolversi, in questa ottica, a favore degli aerogeneratori nn 10 e 15 (S).

Ai fini della conservazione degli spazi di manovra per l'avifauna- necessità già espressa in ordine alla valutazioni delle singole proposte- e evitare l'occlusione di potenziali corridoi ecologici, si ritiene di non consentire l'approvazione degli aerogeneratori n. 5 (I) ovvero n. 8 (DW)- entranti nel conflitto E- e la n. 9 (DW).

Proseguendo, vi è da dire che il cluster costituito dai conflitti C-D-B si risolve, conservando il maggiore equilibrio tra le varie proposte e maggiore distanza reciproca, con la possibile compresenza degli aerogeneratori nn 9 (S) e 15 (F).

Sempre a titolo di compensazione tra le varie proposte, e nella logica della massima razionalizzazione di layout, è opportuno conservare la coppia di aerogeneratori competenti a Daunia Wind, nn. 13, 14 (DW) risolvendo così, rispettivamente, i conflitti K e A.

I conflitti P e Q occorre siano risolti nella ratio dei massimi allineamento ed accessibilità dalla viabilità esistente, nonché dell'equilibrio tra le due proposte localmente "antagoniste" (Sorgenia e Fortore), consentendo la presenza degli aerogeneratori 13 (S) e 4 (F).

Seguono tabella sinottica e mappa rappresentative degli esiti finali dei ragionamenti della valutazione integrata.

Gli equilibri desiderati si raggiungono anche in considerazione degli aerogeneratori che esulano dai ragionamenti sopra esposti poiché esterni a posizioni conflittuali con elementi antagonisti.

Si ribadisce che la valutazione integrata è stata effettuata considerando, per ciascuno degli impianti presentati nella medesima finestra temporale, gli impatti ambientali e la compatibilità in base a criteri tecnici di valutazione (prescrizioni di regolamento, norme, ecc.).

A valle di tale valutazione e con riferimento alle sole installazioni risultate ambientalmente idonee, si è verificata la presenza di numerosi conflitti, dovuti all'eccessiva mutua vicinanza di diversi aerogeneratori.

A questo punto, in assenza di altri elementi dirimenti, si sarebbe dovuto procedere alla eliminazione di tutti gli aerogeneratori in conflitto (38 su 46 complessivamente risultati idonei ambientalmente).

Così operando si sarebbe prodotto un layout complessivo (dei quattro impianti proposti) assolutamente insostenibile dal punto di vista ambientale, con eccessivo sviluppo di cavidotti e aerogeneratori diffusamente presenti nel territorio, senza il rispetto di alcun criterio tecnico-ambientale di area vasta.

Per queste ragioni, si è operato verificando la possibilità di procedere in modo diverso, salvaguardando il territorio e massimizzando i benefici in termini di producibilità dell'energia degli interventi a realizzarsi.

In tale direzione si è proceduto operando una razionalizzazione e ottimizzazione del layout complessivo, come risultante dalle quattro proposte di impianto oggetto di valutazione integrata, eliminando dapprima gli aerogeneratori che determinavano il più alto numero di conflitti con altre macchine e, in secondo luogo, per quelle situazioni di assoluta indifferenza di un aerogeneratori rispetto ad un altro, operando di modo da ottenere, contemporaneamente, un layout ottimizzato ed una equa distribuzione degli aerogeneratori "recuperati" tra i diversi istanti.

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata e comprensiva della valutazione integrata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche ritiene di escludere dalla procedura di V.I.A. gli aerogeneratori facenti parte del progetto proposto dalla società Daunia Wind S.r.l. nel Comune di Stornarella, identificati delle coordinate sotto indicate:

---

Nome E N

---

1 2580094 4570235

---

2 2579835 4569668

---

6 2579110 4568058

---

10 2578205 4568087

---

13 2576827 4568151

---

14 2577254 4567939

---

L'efficacia del parere espresso è subordinata all'osservanza, da parte della società proponente, delle seguenti prescrizioni:

- prima della conclusione della Conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs 387/2003 e della D.G.R. 35/2007, dovrà essere acquisito, da parte del competente Ufficio Energia dell'Assessorato allo Sviluppo Economico, atto formale attestante l'avvenuta stipula di convenzione, così come prevista dall'art. 14, c.5 del Regolamento Regionale n. 16/2006, conformandosi in particolare al punto 9 delle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 1462/2008;
- coinvolgere nelle pattuizioni di compensazione ovvero di ristoro ambientale anche il comune di Ortanova relativamente all' aerogeneratore n 1 ed il comune di Ascoli Satriano relativamente all'aerogeneratore n.13, distando gli stessi meno di 500 m dal suo confine amministrativo del comune richiamato. A tal proposito si ricorda che la verifica della distanza va effettuata rispetto all'area di ingombro dell'aerogeneratore, considerata come un quadrato avente lato pari a 3 volte il diametro del rotore (art.14, c.5, RR 16/2006).
- richiedere l'autorizzazione all'Autorità di Bacino della Puglia per tutte le linee tecniche (cavidotti-linee di trasmissione dell'elettricità) interessanti più aree zonizzate dal PAI sia come aree di rischio che come aree di pericolosità geomorfologica, fino alla Stazione finale di consegna, nonché attraversanti pertinenze di corsi d'acqua e di solchi di impluvio;
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
- garantire che l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove strade avvenga mediante l'utilizzo di macadam;
- prevedere che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- assicurare che una delle tre pale di ogni aerogeneratore sia colorata con bande orizzontali rosse o nere, in modo tale da ridurre l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna e il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- provvedere, in seguito alla dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto al termine del loro ciclo di vita, non solo a porre in essere le misure di compensazione degli impatti dell'impianto, così come previste nella convenzione citata nel punto precedente ( di cui all'art. 14, co. 5, del r.r. n.16/06 e al punto 9 della DGR n.1462 dell'1.08.08), ma anche al ripristino dello stato dei luoghi e alla riqualificazione ambientale del sito interessato dall'intervento, anche mediante l'inserimento di specie autoctone adatte al sito medesimo; la fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale;
- assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, così come successivamente modificato;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- attesa la constatazione che il mancato accordo tra le quattro società e l'ubicazione delle pale, approvate per proprietà, comporterà con certezza un tortuoso percorso di cavidotti e scavi di sviluppo presumibile pari a circa 80/100 km, con penalizzazione del territorio e costo ambientale oltremodo alti, sarà necessario realizzare un unico progetto di cavidotto tra i 24 aerogeneratori ritenuti idonei sotto il

profilo ambientale ed un'unica sottostazione;

- stante la specifica competenza dell'Ente gestore della Rete Elettrica relativamente alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, acquisizione, in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03, del parere di tale Ente sull'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna;

L'art. 14, co. 7, del R.R. n. 16/06 prevede che : “per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione”.

Tale parametro consente la realizzazione nel Comune di Stornarella di 1453 metri lineari di rotore di aerogeneratori.

Quest'Ufficio, nel verificare il rispetto del predetto parametro di controllo, ha considerato, ai sensi della DGR n. 1462 dell'1.08.08, tutti i progetti di impianti eolici presentati nel Comune di Stornarella dalle società Sorgenia S.p.a., Fortore Energia S.p.a., Inergia S.p.a. e Daunia Wind S.r.l. nelle finestra temporale di marzo 2007.

Essendo dalla valutazione integrata di tutti i predetti progetti presentati nella finestra temporale di marzo 2007 risultato idoneo sotto il profilo ambientale un numero totale di 2182 metri lineari di rotore di aerogeneratori, che, quindi, risulta essere maggiore di quello consentito nel Comune di Stornarella dal parametro di controllo, questo Ufficio ha dovuto procedere per ogni proposta progettuale oggetto di valutazione integrata ad una riduzione percentuale del 33% del numero di aerogeneratori risultati idonei sotto il profilo ambientale, così come disposto dal punto 6) della predetta D.G.R.

Pertanto, in relazione al progetto presentato dalla società Daunia Wind S.r.l., oggetto della presente valutazione, si ammettono, al fine di garantire il rispetto del parametro di controllo, 4 aerogeneratori sui 6 risultati idonei sotto il profilo ambientale, anche a valle degli esiti della risoluzione dei conflitti operata nella valutazione integrata.

Il presente parere si riferisce unicamente all'esclusione del progetto proposto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
PROGRAMMAZIONE, V.I.A.  
E POLITICHE ENERGETICHE

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate "Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici";

PRESO ATTO del parere reso dal comitato VIA nella seduta del 5 maggio 2009;

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria resa dall'Ufficio competente

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di annullare in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241/90, il provvedimento, formatosi per silenzio-assenso, di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Stornarella (Fg), proposto il 10.04.07 dalla Daunia Wind S.r.l., con sede legale in Foggia alla S.S. 16 Zona Industriale Incoronata-C.a.p. 71100;
- ai sensi dell'art. 16, co. 7 della l.r. n. 11/01 e s.m.i. e dell'art. 8 del r.r. n. 16/06, di escludere detto progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, e con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati in narrativa;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore

Ing. G. Angelini

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
V.I.A. e Politiche Energetiche  
ing. Antonello Antonicelli

---